



## ORDINANZA

### PROVVEDIMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

#### Il Dirigente

**PREMESSO** che il Comune di Monza esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare ed a prevenire lo sviluppo di arbovirosi;

**CONSIDERATO** che la "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive e che la proliferazione delle zanzare è favorita dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante;

**PRESO ATTO** della necessità di incrementare una campagna di informazione e di comunicazione per il contenimento della presenza di zanzare e per la promozione di azioni di prevenzione individuale;

**DATO ATTO** che la Regione Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15.06.2011 prot. n. 1438 e del 19.06.2014 prot. n. H1-22155 "*Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011-2014*") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya e Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione e all'imposizione di prescrizioni idonee a evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

#### VISTE:

- L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";
- La Nota di Regione Lombardia, ATS Brianza, Protocollo 0027454 del 21/04/2020 Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori;
- La Circolare del Ministero della Salute 0010381-05/04/2019-DGPRES-DGPRES-P Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019;

U

COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0072344/2020 del 04/05/2020

Class.: 10.1 «SALUTE E IGIENE PUBBLICA»

Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA



**Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri**  
Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri

- La Circolare del Ministero della Salute 0012909-06/05/2019-DGPRES-DGPRES-P Precisazioni - Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019;
- La Circolare del Ministero della Salute 0015614-27/05/2019-DGPRES-DGPRES-P Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019. Ruolo delle Istituzioni localmente coinvolte;
- La Circolare del Ministero della Salute 0006036-27/02/2019-DGPRES-DGPRES-P Proroga - Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018 e Piano Nazionale di sorveglianza e risposta all'encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta - 2018;

A livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus. In considerazione di ciò Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

**FATTI SALVI** gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico riguardanti la sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue e Malattia da Virus Zika, le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare; principalmente rimuovendo i focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

**ATTESA** la mancanza di un'adeguata disciplina che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

**VALUTATO** che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, nel caso in cui si manifestino situazioni d'infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS Brianza, ad assumere ordinanze contingibili e urgenti che potranno ingiungere l'esecuzione di idonei trattamenti disinfestanti anche in aree di ragione privata;

**FERME RESTANDO** le disposizioni di cui all'Art. 19 c.1,2,3,4 "*Manutenzione e conservazione di terreni e fabbricati*" e all'Art 22 c.2 e 3 "*Verde privato*" del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.



**Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri**  
Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri

64/203740 del 18.11.2019 e l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti;

**CONSIDERATO** che la lotta efficace alle zanzare prevede l'adozione di una serie di misure preventive e curative da adottarsi anche presso tutte le abitazioni private e relative pertinenze;

**VISTI:**

- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- gli articoli 1.4.10, 1.4.11, 1.4.14, 1.4.16 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare "*Oneri del Proprietario*";
- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**ORDINA**

**A tutta la cittadinanza:**

- di non abbandonare e/o depositare, presso cortili, terrazzi, balconi, giardini e lastrici solari, oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di svuotare giornalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori), presso cortili, terrazzi, balconi, giardini e lastrici solari, di contenitori, onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- di svuotare settimanalmente, i sottovasi portafiori;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
- di svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso d'utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi;
- evitare la formazione di raccolte d'acqua in luoghi poco accessibili o nascosti quali cantine, sotterranei, intercapedini, bocche lupaie.

**A tutti i condomini e ai proprietari o detentori d'immobili e edifici (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche ecc.):**

- di procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento, a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre, comunque riservandosi di stabilire



**Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri**  
Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri

ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

➤ di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione e a completamento della lotta larvicida, solo nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte, a tutela delle api e degli insetti pronubi.

Tali interventi dovranno essere mirati ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza; l'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione con prodotti che pur essendo di efficacia limitata nel tempo per la loro termolabilità, abbiano un alto potere abbattente sugli insetti bersaglio e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori;

- di provvedere al taglio periodico dell'erba nei giardini di pertinenza ;
- di evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee;
- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali presso cortili terrazzi, balconi, giardini e lastrici solari che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante;
- effettuare regolare manutenzione e pulizia delle fontane ornamentali.

**Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:**

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione e a completamento della lotta larvicida, nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte, a tutela delle api e degli insetti pronubi.

**Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:**

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi);
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione e a completamento della lotta larvicida, nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte, a tutela delle api e degli insetti pronubi.

**A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni d'auto o assimilabili:**



**Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri**  
Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

**A chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:**

- di procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva e ad eventuale disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione e a completamento della lotta larvicida, solo nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte a tutela delle api e degli insetti pronubi;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle ecc.).

**CONSIGLIA DI**

1. **pulire** i vasi prima di ritirarli all'interno durante i periodi freddi per eliminare le uova invernali eventualmente presenti;
2. **annaffiare** il prato in orario notturno e non serale o diurno;
3. **eliminare** l'acqua dagli evaporatori dei caloriferi, quando l'impianto è spento, e dai condizionatori d'aria;
4. **installare** zanzariere alle finestre per ridurre l'ingresso delle zanzare nel periodo estivo;
5. **chiudere** le porte, le finestre ed i canali di areazione che collegano i locali caldaia, le cantine, i box o altro, con l'esterno a fine stagione estiva o applicare le zanzariere;
6. **raccomandare** ai vicini e conoscenti l'osservanza dei consigli sopra riportati.

**PRECISA CHE**

La programmazione ed esecuzione degli interventi larvicidi e adulticidi dovranno essere conformi a quanto indicato nelle istruzioni dei prodotti prescelti, di sintesi o biologici ed a quanto disposto da ATS Brianza - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOC Igiene e Sanità Pubblica, inoltre sono condizionati dal controllo della proliferazione delle zanzare e necessarie nei casi di emergenza sanitaria.



**Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri**  
Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri

Si richiede altresì il rispetto scrupoloso della posologia prevista per il relativo principio attivo, che ne stabilisce la concentrazione, la tempistica e le modalità di somministrazione, nonché l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuale durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione, specificando che l'impiego dei prodotti avviene sotto l'esclusiva responsabilità dell'esecutore degli interventi e del singolo proprietario dell'area e che questi saranno tenuti a risponderne nei casi di intossicazione e di inquinamento ambientale.

**CONSIDERATA**

La necessità universalmente riconosciuta di preservare le api e tutti gli insetti pronubi e l'importanza del relativo bottinamento sulle fioriture presenti sul territorio comunale, sia sotto il profilo ambientale che economico, nonché della salute di coloro che beneficiano del prodotto dell'alveare, fatti salvi i provvedimenti urgenti dettati dagli organi competenti nel caso in cui si manifestino situazioni d'infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari

**VIETA**

ai sensi della normativa vigente, **di effettuare trattamenti antiparassitari sulla vegetazione durante il periodo di fioritura.**

Per tutta la stagione vegetativa, prima di qualsiasi trattamento con prodotti tossici per le api, è obbligatorio sfalciare le erbe spontanee fiorite presenti sotto chioma di piante arboree e arbustive. È vietato trattare in presenza di vento per evitare fenomeni di deriva. Tutti gli interventi con fitofarmaci devono comunque avvenire nelle ore di minor volo delle api (mattino presto e sera tardi)

**PROMUOVE**

tra i cittadini comportamenti idonei per contenere la diffusione di insetti nocivi senza l'utilizzo di prodotti fitosanitari e biocidi.

**DISPONE ALTRESI'**

che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

**AVVISA CHE**



**Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri**  
Servizio Gestione del Verde, Habitat, Cimiteri

**La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio** e ne sarà data la più ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale, negli spazi riservati alle affissioni, sui Social Network del Comune di Monza e tramite l'invio di newsletter nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali: gli Amministratori di stabili, i gruppi di proprietari di immobili e i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica.

La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. Il Corpo di Polizia Locale della Città di Monza, le Guardie Ecologiche Volontarie incaricate dal Comune di Monza e chiunque altro cui spetti in base alle disposizioni vigenti in materia, cureranno l'osservanza del presente provvedimento.

In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si procederà a denuncia ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso:**

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.lgs. 2 Luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Monza, data del protocollo

IL DIRIGENTE  
Carlo Maria Nizzola